Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — Roma - Sabato, 17 settembre 1927 - Anno V — Numero 216

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Compagnia Ital. pel Turismo.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Intern. dell'Ist. Ital. Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli; Messaggerie Ital.* — Bolzano: *L. Rinfreschi.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Lib. Intern. (Lias); R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Castrogiovanni: *G. Buscemi.* — Catania: *G. Giannotta, Soc. Ed. Int.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini*: via Panzani, 26 e via degli Alfani, 67. — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libraria Italiana, Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale: G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libr. Intern. Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *Soc. edit. intern.; Libreria Fiaccadori.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Pescara: *A. Verrocchio.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pistoia: *Ditta Alberto Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli; Libreria Treves-Zanichelli dell'A.L.I.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera; Libreria Minerva del sig. Cacopardo Fortunato.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — Buenos Aires: *Libreria Italiana Moderna*, Lavalle 485. — All'Estero presso la Compagnia Italiana pel Turismo (C.I.T.), a Parigi anche presso la *Libreria Italiana*, Rue du 4 septembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante e incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

1ª Mostra nazionale del grano, in Roma.

Con decreto 8 agosto 1927 - Anno V, di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre, registro n. 10 Finanze, foglio n. 164, il Sindacato nazionale tecnici agricoltori fascisti è stato autorizzato a promuovere a termini e per gli effetti del Regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, la 1ª Mostra nazionale del grano che avrà luogo a Roma nel mese di ottobre 1927.

2ª Mostra nazionale d'arte marinara e 1ª Mostra d'arte fiumana in Roma.

Con decreto 12 agosto 1927 - Anno V, di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre, registro n. 10 Finanze, foglio n. 162, la Lega navale italiana è stata autorizzata a promuovere a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, la 2ª Mostra nazionale d'arte marinara e la 1ª Mostra d'arte fiumana che avranno luogo a Roma dal 4 novembre 1927 al 31 gennaio 1928.

2ª Mostra veneta del grano e Mostra agricola industriale in Vicenza.

Con decreto 13 agosto 1927 - Anno V, di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre, registro n. 10, Finanze, foglio n. 163, la Commissione provinciale di propaganda granaria di Vicenza è stata autorizzata a promuovere a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, la 2ª Mostra veneta del grano e la Mostra agricola industriale che avranno luogo a Vicenza nel mese di settembre 1927.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 agosto 1927.

Autorizzazione della costituzione di un'unica Associazione nazionale fascista dei postelegrafonici fra i dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telegrafi e dell'Azienda dei telefoni di Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la domanda in data 9 luglio 1927, con la quale il segretario generale delle Associazioni nazionali fasciste dei postelegrafici; del personale delle ricevitorie postali ed agenti rurali, e dei telefonici di Stato, già autorizzate con i decreti 27 agosto e 30 agosto 1926, chiede che le dette tre Associazioni siano riunite in un'unica, denominata Associazione nazionale fascista dei postelegrafonici e costituita secondo le norme contenute nel relativo statuto, del quale con la suindicata domanda si chiede l'approvazione;

Visti l'articolo 11 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli articoli 3 e 92 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Di concerto col Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Decreta:

In sostituzione dell'Associazione nazionale fascista dei postelegrafici, dell'Associazione nazionale fascista personale delle ricevitorie postali ed agenti rurali e dell'Associazione nazionale fascista dei telefonici di Stato, autorizzate rispettivamente con i propri decreti nelle date 27 agosto e 30 agosto 1926, è autorizzata un'unica associazione, denominata « Associazione nazionale fascista dei postelegrafonici » fra i dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telegrafi e dell'Azienda dei telefoni di Stato e costituita secondo le norme stabilite dal relativo statuto, il cui testo s'intende approvato e viene pubblicato in allegato al presente decreto.

Roma, addì 5 agosto 1927 - Anno V

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Statuto dell'Associazione nazionale fascista dei postelegrafonici.

TITOLO I.

Costituzione, scopi e finalità dell'Associazione.

Art. 1.

E' costituita, con sede centrale in Roma, l'« Associazione nazionale fascista dei postelegrafonici », che riunisce sotto il simbolo del Littorio tutti i dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telegrafi e dell'Azienda dei telefoni di Stato.

Art. 2.

L'Associazione nazionale deriva dal Fascismo la sua ragione di essere e di vivere, e pertanto ne accoglie e fa propri i postulati e la disciplina.

Nessuna carica associativa, nè degli organismi centrali, nè di quelli periferici, può essere ricoperta da elementi che non siano inscritti al Partito nazionale fascista.

Art. 3.

L'Associazione nazionale si propone còmpiti morali, assistenziali e colturali.

Nel campo morale l'Associazione cura tra i propri iscritti la formazione di una salda coscienza civile e nazionale a mezzo di pubblicazioni e di ogni altra forma di propaganda atta a prospettare i grandi problemi nazionali.

Nel campo dell'assistenza e previdenza l'Associazione provvede con partecipazione diretta a fiancheggiare e a dare incremento alle opere del Dopolavoro e a tutte quelle altre iniziative assistenziali che abbiano per iscopo il miglioramento morale e materiale degli associati, assistendoli anche in tutti gli atti della loro vita professionale e particolarmente, con il patrocinio legale, in tutti i casi per i quali sia riconosciuta l'opportunità degli organismi centrali dell'Associazione stessa.

L'Associazione, esclusivamente a mezzo degli organismi centrali responsabili, persegue il fine di rendere note all'Amministrazione con opportune memorie illustrative le aspirazioni del personale, caldeggiandone l'accoglimento in armonia con le superiori esigenze della Nazione.

Nel campo tecnico e colturale l'Associazione promuove altresì tutte quelle iniziative che tendono alla perfetta conoscenza dei problemi riguardanti i servizi ed al perfezionamento professionale degli Associati.

L'Associazione esplica il suo còmpito con proprie gerarchie, che svolgono la loro opera con rispetto assoluto delle peculiari prerogative delle Amministrazioni stesse.

Art. 4.

L'Associazione nazionale fascista dei postelegrafonici agli effetti interni si divide in tre grandi sezioni:

1° la sezione degli impiegati di ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

2° la sezione dei ricevitori, dei supplenti ed agenti rurali;

3° la sezione dei dipendenti dell'Azienda dei telefoni di Stato.

Possono appartenere all'Associazione nazionale fascista tutti i postelegrafonici, siano essi impiegati o agenti di ruolo, i ricevitori, i supplenti, gli agenti rurali o telefonici di Stato.

L'inscrizione all'Associazione è d'obbligo per gli appartenenti al Partito Nazionale Fascista.

TITOLO II.

Gli organismi dirigenti.

Art. 5.

Sono organi dirigenti dell'Associazione:

1° il segretario generale;
2° la Giunta esecutiva;
3° il Consiglio nazionale.

Art. 6.

Il segretario generale è designato dal Segretario generale del P.N.F. e la sua nomina, dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le comunicazioni, è sottoposta all'approvazione del Capo del Governo.

Il segretario generale ha la rappresentanza dell'Associazione nazionale per ogni titolo e responsabilità presso le autorità governative centrali e provinciali e presso le Amministrazioni pubbliche, parastatali e assimilate, presiede all'andamento generale dell'Associazione, dirige tutti gli uffici dipendenti, provvede alla nomina degli impiegati strettamente necessari al loro funzionamento, esamina con la Giunta esecutiva i vari problemi interessanti l'Associazione e delibera in merito. Egli ha la facoltà di procedere allo scioglimento degli organi dirigenti centrali e locali delle organizzazioni associate, di sciogliere le sezioni, di nominare i commissari per reggere quelle sezioni contro cui siano stati presi provvedimenti straordinari.

Art. 7.

Il segretario generale, previo « nulla osta » del Ministero delle corporazioni, di concerto con quello delle comunicazioni, procede alla nomina della Giunta esecutiva dell'Associazione nazionale dei postelegrafonici, la quale risulterà composta di otto funzionari come appresso:

1° quattro funzionari scelti fra le varie categorie del personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e telegrafi;

2° tre funzionari scelti fra il personale delle ricevitorie, supplenti ed agenti rurali;

3° un funzionario del personale dell'Azienda telefonica di Stato.

Il segretario generale provvede altresì alla nomina di un cassiere-economo.

Art. 8.

La Giunta esecutiva dà esecuzione pratica alle deliberazioni e alle disposizioni del segretario generale, al quale segnalerà tutte le questioni generali e particolari che riguardano sia i servizi che il personale dell'Associazione.

I componenti la Giunta esecutiva potranno essere designati dal segretario generale con speciali incarichi e per funzioni ispettive nel campo dell'Associazione.

Il segretario generale e la Giunta esecutiva esercitano la direzione amministrativa dell'Associazione. Il cassiere-economo partecipa alle riunioni della Giunta, a scopo amministrativo, senza diritto a voto.

Art. 9.

Il Consiglio nazionale delle singole tre sezioni dell'Associazione viene convocato per i seguenti scopi:

a) l'esame delle questioni generali, interessanti l'Associazione nazionale;

b) l'approvazione dei resoconti morali e finanziari del segretario generale;

c) la nomina del Collegio dei tre revisori effettivi dei conti e di due supplenti.

Art. 10.

Partecipano con diritto di voto al Consiglio nazionale dell'Associazione i dirigenti delle sezioni locali o provinciali, a seconda che trattasi del personale di ruolo dell'Amministrazione postale telegrafica e dell'Azienda telefonica di Stato oppure del personale delle ricevitorie, supplenti e agenti rurali.

Le norme per la partecipazione dei rappresentanti al Consiglio nazionale vengono di volta in volta tempestivamente precisate dal segretario generale.

Il Consiglio nazionale, il cui ufficio di presidente è nominato dai partecipanti, è convocato normalmente ogni due anni; straordinariamente ogni qualvolta la Segreteria generale lo riterrà necessario.

Non hanno diritto di rappresentanza e di voto quelle sezioni che non siano in regola con l'amministrazione dell'Associazione nazionale.

TITOLO III.

Amministrazione e contributi.

Art. 11.

La responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione nazionale spetta al segretario generale; a lui compete di emanare le norme, le disposizioni e gli ordini di carattere amministrativo, nonchè quelle relative alla contabilità e al patrimonio dell'Associazione nazionale.

Le norme per la determinazione e riscossione delle quote sociali saranno precisate ed emanate al principio di ogni anno con disposizioni del segretario generale da approvarsi dal Ministero delle corporazioni.

Ogni anno il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione nazionale, diviso nelle tre gestioni corrispondenti alle tre sezioni in cui si ripartisce l'Associazione nazionale, deve essere sottoposto al Collegio permanente dei revisori dei conti nominato dal Consiglio nazionale, le cui relazioni biennalmente saranno sottoposte alla approvazione del Consiglio nazionale stesso.

I bilanci di cui sopra saranno inoltre comunicati ogni anno al Ministero delle corporazioni per il visto.

Art. 12.

L'Associazione nazionale trae i suoi mezzi di esistenza dal contributo finanziario che i soci versano all'Associazione stessa. Nel contributo finanziario deve essere compresa la quota per la tessera, il cui costo è fissato dalla Segreteria generale secondo le norme di cui all'articolo precedente.

TITOLO IV.

Inquadramento associativo.

Art. 13.

L'Associazione ha carattere e indirizzo unitario. Essa esplica localmente la propria opera mediante organismi che raggruppano le varie categorie organizzate nel Regno.

Il personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e telegrafi nonchè quello dell'Azienda di Stato dei telefoni è inquadrato in sezioni locali; quello delle ricevitorie, supplenti e agenzie rurali in sezioni provinciali.

I dirigenti delle sezioni locali e provinciali vigilano su tutto l'andamento organizzativo della propria giurisdizione, hanno la responsabilità disciplinare su gl'inscritti, eseguono le disposizioni delle gerarchie centrali, curano la risoluzione dei problemi locali, mantengono il contatto con le autorità governative, amministrative e politiche locali e provinciali, hanno la responsabilità e il controllo amministrativo sulle sezioni dipendenti, curano la istituzione di opere di assistenza, previdenza, educazione, beneficenza per i propri iscritti secondo le direttive emanate dal centro.

L'unificazione delle tre Associazioni in una sola, denominata « Associazione nazionale fascista dei postelegrafonici », ha unicamente valore ai fini organizzativi. Le tre sezioni (Personale di ruolo - Personale delle ricevitorie - Telefoni di Stato) mantengono inalterati tutti i loro caratteri di divisione nei confronti dell'Amministrazione centrale delle poste e telegrafi e telefoni dello Stato.

Art. 14.

Le sezioni sono costituite laddove gli aderenti alle tre grandi sezioni raggiungono globalmente il numero di 50, ed in casi eccezionali un numero minore, previo consenso del segretario generale.

Le sezioni avranno circoscrizione propria che verrà determinata dagli organi centrali dell'Associazione. La loro costituzione dovrà essere sempre preventivamente autorizzata dal segretario generale, che dovrà dare pure esplicito riconoscimento ai soci chiamati a dirigerle.

Art. 15.

Le sezioni sono rette da un Direttorio locale o provinciale composto di rappresentanti le varie categorie del personale e il cui numero sarà stabilito dal segretario generale tenuto conto degli iscritti alla sezione.

Il Direttorio sezionale, nominato dal segretario generale dell'Associazione, sceglierà fra i propri componenti il segretario e le altre cariche sezionali, che comunque dovranno sempre essere convalidate dallo stesso segretario generale.

Art. 16.

Il segretario generale ha facoltà di procedere allo scioglimento dei Direttorii delle sezioni e delle sezioni stesse, di nominare commissari straordinari per reggere le sezioni disciolte e di convocare riunioni provinciali o regionali dei segretari sezionali.

Il segretario generale al principio di ogni anno provvederà al tesseramento dei soci attraverso le sezioni con le modalità che verranno stabilite dal regolamento, nel quale saranno fissati i contributi sociali.

Il funzionamento delle sezioni sarà determinato da apposito regolamento, che deve ottenere il « nulla osta » del Ministero delle corporazioni, di concerto con quello delle comunicazioni.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 agosto 1927.

Nomina del segretario generale dell'Associazione nazionale fascista dei postelegrafonici.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto in data 5 agosto 1927 con il quale è autorizzata un'unica associazione denominata Associazione nazionale fascista dei postelegrafonici fra i dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telegrafi e dell'Azienda dei telefoni di Stato;

Sulla designazione fatta da S. E. il Segretario generale del Partito Nazionale Fascista, per la carica di segretario generale dell'Associazione nazionale fascista dei postelegrafonici;

Di concerto col Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Decreta:

Il signor cav. uff. Alessandro Alessandrini è nominato segretario generale dell'Associazione nazionale fascista dei postelegrafonici.

Roma, addì 6 agosto 1927 - Anno V

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1927.

Estensione all'Amministrazione comunale di Brindisi delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 dicembre 1926, numero 2123.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223;

Ritenuta la necessità di addivenire ad un migliore ordinamento e ad una più spedita azione degli uffici e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione comunale di Brindisi;

Decreta:

Sono estese all'Amministrazione comunale di Brindisi le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

Il termine di cui al 1° comma dell'art. 1 di detto decreto decorre, per l'Amministrazione predetta, dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1927 - Anno V

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1927.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Calabria Citeriore ad istituire due filiali rispettivamente in Cotrone e in Torano Castello.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, col quale furono emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto legge suddetto;

Veduto il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, che reca modificazioni alle norme vigenti sulle Casse di risparmio e Monti di pietà di 1ª categoria;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Calabria Citeriore è autorizzata ad istituire una propria filiale rispettivamente in Cotrone e in Torano Castello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 settembre 1927 - Anno V

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1927.

Costituzione del Collegio consultivo dei periti doganali per il triennio 1927-1929.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge n. 387 del 24 marzo 1927, che ha sostituito l'art. 5 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con Regio decreto n. 330 del 9 aprile 1911;

Vista la nota del Ministro per l'economia nazionale in data 13 agosto 1927, n. 24259, dalla quale risulta l'elenco dei sei delegati effettivi e dei sei supplenti, scelti, secondo le norme stabilite dall'art. 1, lettera *b*), del predetto Regio decreto-legge, per la costituzione del Collegio dei periti doganali per il triennio 1927-1929;

Visto che con la medesima nota il Ministro per l'economia nazionale ha designato a far parte del suddetto Collegio — in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *a*) del sopracitato Regio decreto-legge — il gr. uff. prof. Felice Guarneri;

Visto l'art. 6 del predetto testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali;

Determina:

Art. 1.

A costituire il Collegio consultivo dei periti doganali, per il triennio 1927-1929, sono nominati:

Corbino prof. dott. gr. cr. Orso Mario, senatore del Regno, presidente.

Armato on. prof. comm. Alfredo, deputato al Parlamento, e

Vimercati conte prof. ing. gr. uff. Guido, delegati scelti dal Ministro per le finanze.

Guarneri prof. dott. gr. uff. Felice, delegato scelto dal Ministro per l'economia nazionale.

Bonvicini comm. Gaetano,
Bozzalla avv. gr. uff. Cesare,
Garroni comm. Lamberto,
Locatelli ing. comm. Italo,
Truffi prof. dott. comm. Ferruccio, e
Vanzetti ing. comm. Carlo, delegati effettivi.
De Rossi avv. cav. uff. Vittorio,
Gardi dott. comm. Guido,
Ghersi comm. Felice,
Obliegth comm. Alberto,
Serono prof. dott. gr. uff. Cesare, e
Vagliasindi dott. cav. Gustavo, delegati supplenti.

Troise dott. gr. uff. Pasquale, direttore generale delle dogane e imposte indirette.

Di Nola dott. gr. cr. Angelo, direttore generale del commercio e della politica economica.

Anzillotti dott. comm. Eugenio, ispettore generale, capo del Servizio trattati e legislazione doganale presso la Direzione generale del commercio e della politica economica.

Art. 2.

Interverranno alle adunanze del Collegio:

Paci gr. uff. Guido, nella sua qualità di direttore dell'Ufficio tecnico centrale delle dogane.

Villavecchia prof. dott. gr. uff. Vittorio, nella sua qualità di direttore dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette.

Eserciterà le funzioni di segretario del Collegio l'ing. Riario Sforza cav. uff. Adolfo, capo della sezione amministrativa aggregata all'Ufficio tecnico centrale delle dogane.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1927.

Autorizzazione di esercitare la mediazione in assicurazione, per il collocamento di rischi all'estero, alla Società anonima « Agenzia generale di assicurazione » con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima « Agenzia generale di assicurazioni » con sede in Milano, tendente ad ottenere la autorizzazione ad esercitare nel Regno la mediazione per il collocamento all'Estero dei rischi in assicurazione:

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima « Agenzia generale di assicurazioni » con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare nel Regno la mediazione per il collocamento di rischi assicurativi all'estero, sotto l'osservanza delle norme legislative e regolamentari succitate.

La concessione ha la durata di anni due, decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed è subordinata alle condizioni stabilite negli articoli seguenti, la cui inosservanza porterà immediata decadenza dell'autorizzazione.

Art. 2.

I rischi possono essere collocati in assicurazione soltanto presso la Corporazione del Lloyd's di Londra.

Resta vietata, senza alcuna eccezione, la copertura di rischi all'estero presso altre compagnie o altri enti.

Agli assicurati debbono essere, in ogni caso, consegnate le polizze originali rilasciate dalla detta Corporazione del Lloyd's.

Art. 3.

La cauzione di cui al citato Regio decreto-legge resta fissata, fino a disposizione contraria, nella somma di effettive L. 200,000.

Art. 4.

Per i contratti di assicurazione collocati presso il Lloyd's di Londra, ai termini dell'autorizzazione di cui al presente decreto, i registri ed i repertori prescritti dall'art. 50 del regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e dal testo unico delle leggi tributarie sulle assicurazioni, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, modificato con R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258, debbono essere sempre tenuti distinti da quelli riferentisi ad altre operazioni assicurative eventualmente compiute dalla società.

Roma, addì 8 agosto 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: Bisi.

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1927.

Autorizzazione alla ditta G. B. Brizzolesi e C., di Genova, di esercitare la mediazione per il collocamento all'estero di rischi in assicurazione.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1925, col quale la ditta G. B. Brizzolesi e C., di Genova venne autorizzata all'esercizio della mediazione per il collocamento di rischi assicurativi all'estero, per il periodo di anni due, decorrente dal 14 agosto 1925;

Vista la domanda della ditta medesima per ottenere il rinnovo della autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa alla ditta G. B. Brizzolesi e C. di Genova con decreto del 15 dicembre 1925, di esercitare la mediazione per il collocamento all'estero di rischi in assicurazione è confermata per un altro periodo di anni due, a datare dal 14 agosto 1927.

La nuova autorizzazione resta però subordinata, oltre che all'osservanza delle leggi e regolamenti in vigore, anche alle condizioni di cui agli articoli seguenti, sotto pena di decadenza.

Art. 2.

I rischi possono essere collocati in assicurazione soltanto presso la Corporazione del Lloyd's di Londra.

Resta vietata, senza eccezione alcuna, la copertura dei rischi all'estero presso altre compagnie od altri enti. Agli assicurati debbono essere in ogni caso, consegnate le polizze originali rilasciate dalla detta Corporazione del Lloyd's.

Art. 3.

La cauzione da costituire ai termini dell'art. 34 del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, resta fissata, fino a nuova disposizione contraria, nella somma di effettive lire 300,000.

Art. 4.

Per i contratti di assicurazione collocati presso il Lloyd's di Londra, a termini dell'autorizzazione di cui al presente decreto, i repertori e i registri prescritti dall'art. 50 del regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e dal testo di legge tributaria sulle assicurazioni, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3284, modificato con R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258, dovranno essere sempre tenuti distinti da quelli riferentisi ad altre operazioni assicurative eventualmente esercitate dalla medesima ditta G. B. Brizzolesi e C.

Roma, addì 30 agosto 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: Bisi.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 19 al 25 settembre 1927 è stata fissata in L. 355, rappresentanti 100 dazio nominale e 255 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di certificato provvisorio del Prestito del Littorio.

1ª *pubblicazione*. Avviso n. 60.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dello stesso giorno), ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che dal signor De Angelis Cesare fu Giuseppe, domiciliato in Roma, in via Appia Nuova n. 88, interno 8, è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio n. 54135, del capitale nominale di L. 500, rilasciatogli il 2 febbraio 1927 dalla sede della Banca d'Italia in Roma.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè (se l'opponente ne fosse in possesso) il certificato denunziato smarrito, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 16 settembre 1927 - Anno V

Il direttore generale: Ceresa.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite.

del 15 settembre 1927 - Anno V

Francia	72.08	Oro	354.47
Svizzera	354.35	Belgrado	32.40
Londra	89.373	Budapest (Pengo)	3.20
Olanda	7.37	Albania (Franco oro)	356 —
Spagna	311 —	Norvegia	4.835
Belgio	2.56125	Svezia	4.945
Berlino (Marco oro)	4.3725	Polonia (Sloty)	207 —
Vienna (Schillinge)	2.5925	Danimarca	4.935
Praga	54.55	Rendita 3,50 %	70.15
Romania	11.40	Rendita 3,50 % (1902)	64 —
Russia (Cervonetz)	96.25	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso argentino oro	17.79	Consolidato 5 %	81.625
Peso argentino carta	7.85	Obbligazioni Venezie 3,50 %	69.40
New York	18.371		
Dollaro Canadese	18.385		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 16 settembre 1927 - Anno V

Francia	72.08	Oro	354.45
Svizzera	354.29	Belgrado	32.40
Londra	89.334	Budapest (pengo)	3.195
Olanda	7.367	Albania (Franco oro)	356.25
Spagna	311.21	Norvegia	4.83
Belgio	2.56	Svezia	4.92
Berlino (Marco oro)	4.371	Polonia (Sloty)	207 —
Vienna (Schillinge)	2.587	Danimarca	4.92
Praga	54.45	Rendita 3,50 %	69.75
Romania	11.45	Rendita 3,50 % (1902)	64 —
Russia (Cervonetz)	96 —	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso argentino oro	17.79	Consolidato 5 %	81.60
Peso argentino carta	7.83	Obbligazioni Venezie 3,50 %	69.30
New York	18.37		
Dollaro Canadese	18.385		

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per esame e per titoli a due posti di chimico aggiunto nel personale dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 2960 e 3084;

Considerato che dei tre posti di chimico aggiunto nel personale dei chimici delle Direzioni armi e armamenti navali messi a concorso con i decreti Ministeriali 5 agosto 1926 e 11 febbraio 1927 ne è stato coperto solamente uno;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame e per titoli a due posti di chimico aggiunto nel personale dei chimici per le Direzioni armi e armamenti navali con l'annuo stipendio di L. 9500 oltre il supplemento di servizio attivo di annue L. 2100.

In applicazione dell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, numero 843, la metà dei posti messi a concorso è destinato a coloro che abbiano partecipato alla guerra 1915-1918 in qualità di combattente e che risultino idonei.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina, Direzione generale dei personali civili ed affari generali, e pervenire non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda;

c) che accettano qualsiasi destinazione.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato da cui risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato i 30 anni di età.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-18 il limite massimo di età è elevato a 35 anni. Per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, il limite stesso è elevato ad anni 39;

2° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante legalizzato dal prefetto o dal sottoprefetto;

3° certificato di cittadinanza italiana legalizzato;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato;

5° certificato legalizzato di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dall'ufficiale sanitario provinciale o comunale del luogo di residenza del candidato.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato dell'esito definitivo di leva;

7° diploma originale di laurea in chimica o in chimica e farmacia ovvero diploma originale di ingegnere chimico o di ingegnere industriale;

8° certificato dei punti ottenuti negli esami speciali e in quelli di laurea;

9° certificato comprovante la conoscenza dell'inglese o del tedesco oltre il francese;

10° tutti i titoli che il candidato riterrà di produrre per certificare la propria idoneità ed abilità allo esercizio della professione di chimico e la eventuale qualità di combattente;

11° fotografia di data recente dell'aspirante autenticata e legalizzata;

12° quietanza dell'ufficio del registro da cui risulti che l'aspirante ha pagato la tassa di ammissione al concorso di L. 50.

Della presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono dispensati gli aspiranti i quali siano già impiegati di ruolo di Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

La attitudine fisica dei candidati sarà accertata all'atto della presentazione per gli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Art. 5.

Le domande non pervenute corredate dei documenti richiesti entro il termine fissato dall'art. 2, non saranno prese in considerazione

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti al concorso; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo a La Spezia e incominceranno nel giorno che verrà stabilito dal Ministero. I candidati saranno, a suo tempo, avvisati del giorno e dell'ora in cui dovranno trovarsi a La Spezia per essere sottoposti alla visita medica di cui all'art. 4 e indi iniziare le prove di esame, che si svolgeranno secondo il programma annesso al presente decreto.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta come segue:

un capitano di vascello, presidente;

due professori universitari o di politecnico in chimica, membri;

due funzionari nel ruolo dei chimici delle Direzioni d'artiglieria ed armamenti della Regia marina, membri. Funzionerà da segretario uno dei membri designati dal presidente.

Per la procedura degli esami nella parte non considerata dal presente decreto si osserveranno le norme contenute negli articoli da 35 a 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Prima di sottoporre i candidati alle prove di esami la Commissione procederà alla ricognizione e valutazione di tutti i titoli che i candidati stessi avranno creduto di dover presentare per certificare la propria idoneità e abilità nell'esercizio della professione di chimico.

All'uopo verrà assegnato un voto complessivo per ogni candidato da 0 a 5 che contribuirà a formare il punto medio finale nel modo indicato nel successivo art. 10.

Art. 10.

A ciascuna delle prove di esame saranno attribuiti 20 punti.

Per essere dichiarato idoneo, il candidato dovrà ottenere almeno 10 punti in ciascuna prova, cui è inoltre, attribuito il coefficiente indicato nel programma annesso al presente decreto.

Ciò posto, la votazione per la classifica dei candidati ha luogo nel modo seguente. Il punto medio di ciascuna prova è costituito dalla somma dei punti divisi pel numero degli esaminatori. La media così ottenuta in ciascuna delle prove si moltiplica per il relativo coefficiente, più sopra citato, e il totale della somma dei prodotti, più il punto conseguito per titoli, di cui al precedente articolo, diviso per il numero delle prove, dà il punto medio finale.

La graduatoria dei candidati è determinata in base a quest'ultimo risultato.

Art. 11.

Il vincitore del concorso sarà, con decreto Ministeriale, assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione del Ministero, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito dalle tabelle in vigore.

Qualora allo scadere del periodo di esperimento non sia ritenuto a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevole di conferma, sarà licenziato senza diritto ad alcun indennizzo salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 12.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 540 lorde, oltre le indennità temporanee mensili stabilite per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli conserva, durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e le indennità temporanee mensili, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 agosto 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

Programma di esami per la nomina a chimico nel ruolo dei medici, per le Direzioni delle armi ed armamenti navali.

1°

Analisi chimica qualitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti (coefficiente 3).

Tempo concesso: ore 10 consecutive (compreso quello per la relazione scritta).

2°

Analisi quantitativa comprendente almeno due determinazioni e relazione scritta sui risultati ottenuti (coefficiente 3).

Tempo concesso: 3 giornate di 10 ore consecutive ciascuna (compreso quello per la relazione scritta).

3°

Relazione scritta su di uno dei seguenti argomenti di chimica applicata (coefficiente 3).

Tempo concesso: 8 ore consecutive.

1. Ossigeno ed idrogeno. Loro preparazione industriale ed applicazione.
2. Cloro, acido cloridrico, ipocloriti, clorati e perclorati.
3. Zolfo, anidride solforosa, acido solforico.
4. Ammoniaca e suoi sali più importanti. Calciocianamide.
5. Acido nitrico e nitrati.
6. Carbonio. Cenno sui saggi più importanti per determinare il valore industriale dei carboni. Carburo di calcio.
7. Sodio, idrato, carbonato e nitrato sodico.
8. Zinco, rame alluminio. Loro sali e leghe più importanti.
9. Ferro, nichel, manganese, cromo. Cenno sull'analisi degli acciai.
10. Colori minerali a base di piombo, ferro, cromo, rame e mercurio.
11. Oli minerali.
12. Materie grasse, saponi, candele steariche.
13. Glicerina, nitroglicerina e dinamiti.
14. Cellulosa e nitrocellulosa. Cenno sulle polveri infumi.
15. Catrame del carbon fossile e principali prodotti che se ne ricavano.
16. Nitroderivati degli idrocarburi aromatici. Fenolo, acido picrico.
17. Cenno sui cosidetti gas asfissianti e sulle sostanze chimiche offensive in genere fumogene ed incendiarie finora impiegati in guerra e relativi mezzi di protezione individuale.

4°

Discussione orale sulle relazioni di cui sopra (coefficiente 3).

5°

Esercizio di traduzione in italiano di qualche brano di chimica tecnologica, da due diverse lingue straniere, cioè dall'inglese o dal tedesco oltre il francese, a scelta dell'aspirante (coefficiente 2).

La Commissione esaminatrice preparerà tanti temi d'analisi per quanti saranno i candidati che si presenteranno alle singole prove.

Ciascun candidato estrarrà a sorte il tema da doversi svolgere.

Per la prova scritta il tema sarà comune a tutti i candidati.

Soltanto durante le prove pratiche sarà ammessa la consultazione di quei trattati che la Commissione crederà di consentire.

E' assolutamente vietato l'uso di manoscritti.

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.